

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA PENSIONATI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINI ASSISTENZIALI (CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE DA PENSIONATI A)
Norma legislativa	DM 31 marzo 2008 – DM 27 ottobre 2009
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 13
Rigo del Modello 730	E 26 Codice 13

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documento rilasciato dalla cassa o dall'ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:

-che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale, -che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro;

-che il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all'ente o alla cassa.

Tali versamenti devono essere **d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro**. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il **codice 6** (Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale).

Si tratta dei contributi **versati direttamente dai pensionati**, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

La norma è contenuta nell'**art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR**.